

TI_GERICHTE 9.2023.71 vom 10. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2023.71

FR: TI_GERICHTE 9.2023.71 du 10 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 9.2023.71 del 10 aprile 2024

Regeste

Convocazione a un'udienza e un ordine di comparsa personale

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Per costante giurisprudenza le decisioni di procedura o d'istruzione sono decisioni incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o più parti di una domanda, ma rinviando all'esame di uno o altri argomenti ad un'ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma Guide pratique Protection de l'adulte, pag. 63 n. 1.158). Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l'adulte, pag. 63 n. 1.158).

E. 2.1

Giusta l'art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4). Le decisioni incidentali possono pure essere impugate a titolo indipendente se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defaticante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAm). L'applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la

causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).

E. 3

L'art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell'ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l'Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L'Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d'ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l'autorità è perfettamente libera nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l'Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d'ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6). Giusta l'art. 448 cpv. 1 CC, le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono del resto tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti ritenuto che, se necessario, l'Autorità di protezione ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

E. 3.1

Come la procedura di adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è parimenti soggetto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale nonché dall'art. 389 CC. Questi principi riflettono in effetti le garanzie costituzionali sancite dall'ordinamento giuridico dal momento che, conformemente agli art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 della Costituzione federale, i diritti fondamentali della persona si vedono toccati da una misura o da un atto dello Stato (Leuba , in: Commentaire Romand, CC I, 2 a ed., 2023, n. 1 ad art. 389.).

E. 4

Nella fattispecie, la risoluzione impugnata ha ordinato la convocazione della reclamante a un colloquio nonché invitato la stessa a presentare un rapporto medico ampio e approfondito. Disponendo degli accertamenti istruttori e non mettendo fine alla procedura, trattasi di una decisione incidentale ordinatoria che, in quanto tale, è impugnabile alle condizioni suindicate al punto 2.1. Ne discende che l'obbligo di produrre un simile certificato, nella misura in cui lede irreversibilmente i diritti fondamentali della reclamante e viene assortito, in difetto della collaborazione di quest'ultima, dall'eventualità di vedere ordinata una perizia psichiatrica (cfr. scritto 10 maggio 2023 dell'Aurita di protezione), può essere suscettibile di provocarle un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAm. Ritenuto per giunta che, come si dirà in seguito, detta richiesta risulta altresì sproporzionata, le circostanze del caso concreto depongono quindi a favore di un'entrata nel merito dell'impugnativa.

E. 5

Ora, come a ragione censurato dalla reclamante, la decisione impugnata non rispetta il principio della proporzionalità.

E. 5.1

Al proposito va anzitutto osservato che la risoluzione dell'Autorità di protezione si basa unicamente sulla segnalazione presentata da _____, persona che non intrattiene con RE 1 alcun rapporto familiare o di fiducia ma che risulta essere debitrice della reclamante stessa. Nella segnalazione, a tratti invero scarsamente afferrabile e concludente, non si può inoltre dedurre con chiarezza un bisogno di protezione degno di nota. Semmai, la stessa si limita a richiamare genericamente questioni di ordine commerciale e, senza ulteriori precisazioni, un indefinito rapporto di dipendenza di RE 1 con il fratello. Una circostanza, quest'ultima, che è stata oltretutto plausibilmente contestata anche nell'ambito dello scambio di scritti precedente all'impugnativa, senza tuttavia che l'Autorità di prime cure ne avesse tenuto debitamente conto. Ne deriva che, in ragione dell'apparente inconsistenza della segnalazione, un avvio subitaneo e automatico degli accertamenti paventati viola in modo eccessivo la libertà personale e la sfera privata della reclamante (art. 10 cpv. 2 e 13 della Costituzione federale). Dall'agire dell'Autorità di prime cure e dal corso degli eventi, del resto, non sono neppure emersi elementi tali da giustificare una simile accelerazione e intensificazione dell'istruttoria. L'ordine di presentare un certificato medico risulta in quest'ottica specialmente sproporzionato, visti a maggior ragione gli elementi che lo stesso dovrebbe indicare. In effetti, se da un lato la richiesta di esprimersi a tutto tondo sullo stato di salute della reclamante non è a questo stadio indispensabile, dall'altro un giudizio sulla necessità di procedere con l'attuazione di misure di protezione travalica un mero apprezzamento medico.

E. 5.2

Se è vero, come sostenuto dall'Autorità di prime cure, che quest'ultima deve raccogliere le informazioni occorrenti e assumere le prove necessarie (art. 446 CC), rispettivamente che le persone partecipanti al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti (art. 448 CC), va in ogni caso rimarcato come la scelta degli atti istruttori da adottare deve sempre rispondere al principio di proporzionalità e di sussidiarietà (cfr. considerando 3.1). Ne consegue che l'Autorità di prime cure, dinanzi alla segnalazione 23 marzo 2023, al posto di ordinare una comparizione personale e la produzione di un rapporto medico avrebbe dovuto dapprima approfondire la fattispecie presso il segnalante o, perlomeno, limitarsi a richiedere una meno invasiva audizione personale della reclamante. È solo a seguito di questi primi accertamenti che si sarebbe potuto ordinare, qualora ciò si fosse rivelato necessario, la produzione di un certificato medico, anch'esso proporzionato alle esigenze istruttorie. Alla luce di queste circostanze, non avendo rettamente scelto e gradato gli atti istruttori ordinati, l'Autorità di protezione è incorsa in una chiara violazione del principio di proporzionalità. Va da sé che la tesi invocata secondo cui, qualora la segnalazione fosse stata realmente infondata, RE 1 non avrebbe dovuto temere nulla dal fornire quanto richiesto, è destituita di ogni fondamento.

E. 6

Infine, non meritano accoglimento le censure sollevate dalla reclamante in relazione all'incompetenza alla base della decisione impugnata. Quest'ultima, pur essendo stata sottoscritta solo dal segretario _____, è stata infatti emanata – come espressamente

indicato in calce – per conto dell’Autorità di protezione. Ora, vista anche la corrispondenza intrattenuta tra le parti, la scrivente Camera di protezione non ha motivo di dubitare che la convocazione 4 maggio 2023 sia stata stabilita collegialmente dall’Autorità di prime cure. Va peraltro osservato che, giusta l’art. 14 LPMA, il segretario è tra l’altro abilitato ad eseguire le istruzioni del presidente e a svolgere i compiti a lui delegati. In questa prospettiva, la censura relativa alla firma dello scritto 22 maggio 2023 appare strumentale e comunque non dirimente. Per i motivi appena esposti, la decisione impugnata non può quindi essere considerata nulla né annullabile.

E. 7

Tutto quanto considerato la scrivente Camera di protezione non può che accogliere parzialmente il reclamo e, sulla scorta dei considerandi di cui al punto 5, riformare la decisione impugnata.

E. 8

Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza ma, viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero peraltro essere addossate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAMM). Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Di conseguenza, l’Autorità di protezione va condannata a rifondere alla reclamante una congrua indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.